

**COMUNE DI BOVALINO**

89034 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Presa atto deliberazione Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 05 del 25.01.2023. Approvazione diniego stralcio parziale-Art. 1 commi 227/229 legge n. 197/2022.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì ventotto del mese di gennaio alle ore 09,20 convocato con avvisi scritti in data 26/01/2023 prot. n. 1596, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Filippo Musitano, in sessione straordinaria-urgente di prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N	COGNOME E NOME	Presente	N	COGNOME E NOME	Presente
1	MAESANO Vincenzo	SI	8	SACCO Francesco	SI
2	CATALDO Cinzia	SI	9	DE DOMENICO Maria	NO
3	FEDERICO Bruno	SI	10	SQUILLACI Bruno	SI
4	DATTILO Maddalena	SI	11	PARISI Teresa	SI
5	MUSITANO Filippo	SI	12	GIORGI Giovanni	SI
6	MARZANO Antonella	NO	13	PISCIUNERI Daniela	NO
7	BLEFARI Pasquale	SI			

Presenti n. 10

Assenti n. 03

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Claudia Tropeano**.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo avere rilevato che risulta presente il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art 49 del D.L.vo 18 agosto 2000:

- Il Responsabile dell'U.O. Finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE**, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis5 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 ;

Il Responsabile dell'U.O. Finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità contabile, **PARERE FAVOREVOLE**, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis5 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 ;

Prende la parola l'Assessore al bilancio Maddalena Dattilo che rivolge un saluto ai presenti e formula l'augurio di buon lavoro al Consigliere Bruno Squillaci.

L'Assessore Dattilo relaziona illustrando il contenuto della proposta di deliberazione. Il Consigliere Bruno Squillaci annuncia il voto contrario del Gruppo "SiAmo Bovalino" per le motivazioni indicate nel documento di cui dà lettura e chiede che venga allegato alla deliberazione.

Il Consigliere Sacco Francesco precisa che la competenza ad approvare il diniego dello stralcio parziale è della Commissione Straordinaria di Liquidazione mentre è opportuno che il Consiglio prenda atto di tale decisione. Afferma che anche altri Comuni più grandi hanno adottato tale decisione che nel caso di Bovalino è rafforzata dal fatto che il Comune è in dissesto; anche noi Consiglieri dobbiamo pagare e non solo i cittadini. Le tasse vanno pagate anche se siamo consci delle difficoltà economiche in cui versano gli utenti.

Interviene il Sindaco che premette che al fine di comprendere la decisione della Commissione Straordinaria di Liquidazione è necessario ricordare le cifre a cui l'ente avrebbe rinunciato in casi di non approvazione dello stralcio e precisamente € 81.478,16 (quota interessi) ed € 356.721,29(quota sanzioni) come comunicato nella nota prot. n. 1504 del 25.01.2023 che si allega alla presente deliberazione. Inoltre, prendendo spunto dall'assunto che per fare funzionare un Paese è necessario pagare le tasse, la decisione di questa Amministrazione non sarebbe stata diversa e ciò nel rispetto di tutti quei cittadini che pagano le tasse. Sulle modalità adottate è stata rispettata la normativa in materia. Inoltre precisa che comunque i cittadini hanno la possibilità di agire ai sensi dell'art.1 comma 231 della legge n. 197/2022 che addirittura amplia la possibilità di definizione agevolata fino al 30.06.2022. Pertanto nulla è precluso ai cittadini.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 23/12/2017, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 31/07/2018, esecutiva, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/2018, ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo n. 267/2000, è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 18/06/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione del CC n. 26/2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a

titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it).

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

**VISTA la** deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. 05 del 25.01.2023 con cui si delibera di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

**VISTA la** nota prot. n. 1504 del 25.01.2023 del responsabile UO Economica Finanziaria e responsabile Ufficio Tributi in cui si indica l'importo delle somme oggetto di annullamento parziale che si allega alla presente;(All.2)

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile UO Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147 bis5 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 ;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, verbale n. 01 del 26/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 3**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Uditi gli interventi di cui sopra

Con voti n. 07 favorevoli e n. 03 contrari ( Squillaci, Parisi e Giorgi per le motivazioni di cui all'allegato 1) resi da presenti per alzata di mano

### **D E L I B E R A**

1. la narrativa che precede è parte integrante del presente dispositivo da intendersi qui integralmente riprodotta;
2. di prendere atto della deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. 05 del 25.01.2023 di approvazione diniego stralcio parziale art. 1 commi 227/229 legge n. 197/2022.;
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Indi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza del provvedere

Con voti n. 07 favorevoli e n. 03 contrari ( Squillaci, Parisi e Giorgi per le motivazioni di cui all'allegato 1) resi da presenti per alzata di mano

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 DLvo n. 267/2000 in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.



***Comune di Bovalino***  
***Città Metropolitana di Reggio Calabria***

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Presa atto deliberazione Commissione straordinaria di liquidazione n. 05 del 25.01.2023. Approvazione diniego stralcio parziale-Art. 1 commi 227/229 legge n. 197/2022.

---

---

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Bovalino, lì 26/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O. Finanziaria  
F.to Dr. Antonio Marra

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Bovalino, lì 26/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O. Finanziaria  
F.to Dr. Antonio Marra


244. 1

Relativamente al terzo punto posto all'ODG del giorno, e cioè il diniego allo stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 - 229 della Legge n. 197/2022 relativo ai debiti fino a 1.000 euro iscritti a ruolo e originati dai carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, già deliberato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, ci corre l'obbligo di fare alcune considerazioni, da assumere anche quale dichiarazione di voto del Gruppo consiliare "SiAmo Bovalino", affinché costituiscano parte integrante della Deliberazione relativa alla richiesta di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

La prima considerazione è relativa al metodo adottato. Viene oggi chiesta la presa d'atto del Consiglio comunale di una Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione del 25/01/2023 con la quale è stato già deciso, **sentita l'Amministrazione comunale**, di non applicare lo stralcio parziale. Tra gli atti allegati alla Proposta di Deliberazione del Consiglio comunale, costituita da un semplice richiamo alle disposizioni di Legge senza alcuna valutazione sulle conseguenze che la stessa produce, vi è anche il parere del Revisore unico dei Conti del Comune di Bovalino, reso il 26/01/2023, in data successiva alla Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione, con il quale esprime parere favorevole al diniego, anche in questo caso senza alcuna considerazione nel merito del provvedimento, specificando che "per il Comune di Bovalino, l'organo preposto ad esprimersi a riguardo è l'Organo Straordinario di Liquidazione".

Si chiede quindi all'intero Consiglio comunale di prendere atto di una decisione già assunta dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, dopo aver sentito in merito esclusivamente una parte di esso, identificata **nell'Amministrazione comunale**, e quindi senza alcun coinvolgimento e senza alcuna informazione preventiva dell'altra parte che lo compone, costituita dalle minoranze consiliari, alle quali si chiede solo di votare la presa d'atto di un provvedimento che, a nostro avviso, produce conseguenze negative principalmente nei confronti dei cittadini maggiormente in difficoltà, e che introduce la nostra seconda considerazione, questa volta nel merito del provvedimento di diniego.

Molti dei cittadini con problemi economici appartenenti alle fasce più fragili ed esposte della popolazione, infatti, trovandosi la porta principale sbarrata da questo provvedimento di diniego, probabilmente non riusciranno ad accedere da quella secondaria, indicata nella Proposta di deliberazione con l'aggiunta a penna di un "comunque", probabilmente frutto di una dimenticanza ma che appare quasi come una giustificazione per la scelta fatta. Ci riferiamo alla definizione agevolata prevista dal comma 231 che prevede, come condizione imprescindibile e come probabile insormontabile ostacolo per molti cittadini in difficoltà economiche, il pagamento a breve termine




delle somme dovute o in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero con pagamento rateale, con scadenza delle prime due rate rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

E' del tutto evidente che il rischio concreto è che a beneficiare di questa possibilità sarà chi negli anni probabilmente non ha voluto pagare, pur potendolo fare, e che oggi aggirerà facilmente il diniego imposto con il provvedimento del quale si chiede la presa d'atto, aderendo alla definizione agevolata prevista dal comma 231 e andando a beneficiare delle agevolazioni anche oltre il termine del 31/12/2015 previsto dallo stralcio parziale, in quanto la definizione agevolata riguarda i carichi affidati al concessionario della riscossione fino al 30/06/2022. Di contro saranno penalizzati proprio coloro che in passato non hanno pagato probabilmente perché impossibilitati a poterlo fare e che, a maggior ragione, non potranno farlo ora, nel pieno di una crisi economica e sociale senza precedenti. In mancanza di accesso alla adesione agevolata a causa dell'impossibilità di far fronte nell'immediatezza al pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste, stante il contestuale diniego che scaturisce dal provvedimento del quale si chiede la presa d'atto, questi cittadini, che come detto rappresentano probabilmente la fascia più debole della popolazione, si troveranno a dover sopportare definitivamente l'intero carico di sanzioni e interessi.

La principale conseguenza sarà l'impossibilità di beneficiare dello sgravio delle sole sanzioni e degli interessi, neanche in previsione di un auspicabile prossimo miglioramento della loro situazione economica e di una possibile regolarizzazione degli importi dovuti, che avrebbe consentito loro di pagare la stessa quota capitale di chi ha pagato nei termini previsti, senza fare torto a nessuno.

Si dirà allora che il diniego è una scelta obbligata, dovuta principalmente al fatto che l'Ente è in dissesto finanziario e che comunque il provvedimento in questione è di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, essendo relativo ad un arco temporale precedente alla dichiarazione di dissesto. Anche queste argomentazioni potrebbero essere opinabili dal punto di vista tecnico. Sulla procedura semplificata, ad esempio, è l'organo straordinario di liquidazione che propone all'Ente locale di decidere se accettare o meno l'adozione di una modalità semplificata di liquidazione che ha anche risvolti di natura economica, ~~compiendo~~ <sup>compilando</sup> l'Ente è tenuto a mettere a disposizione della liquidazione le risorse necessarie a garantire il pagamento delle transazioni nella percentuale consentita dalla norma. O anche riguardo ai debiti fuori bilancio, relativi al medesimo periodo. In questi anni è stato utilizzato il criterio opposto, attribuendo la competenza al Consiglio comunale. E ancora perché autorevoli fonti in questi giorni hanno introdotto considerazioni meritevoli di approfondimento. Andrebbero ad esempio




considerati diversi altri elementi per valutare l'esatta portata del provvedimento, a partire dalla mancanza di dati analitici sui movimenti della riscossione dell'agente nazionale che, come noto, offre un'area riservata nella quale le analisi di sistema non sono adatte per individuare esattamente le posizioni che potrebbero essere coinvolte, posizioni tra l'altro già interessate per il medesimo periodo da altre due operazioni di stralcio, già completate. La prima definita dal Decreto Legge 119/2018 e la seconda, di più ampia portata, disciplinata dal Decreto Legge 41/2021, che avevano disposto la cancellazione automatica anche della sorte capitale. "La contestualizzazione della misura rispetto all'intervento sulla disciplina delle inesigibilità della riscossione definita nel comma 253 della medesima Legge, inoltre, porta a ritenere che i carichi ai quali viene oggi opposto il diniego allo stralcio parziale saranno probabilmente quelli primariamente oggetto di comunicazioni di inesigibilità", con il conseguente concreto rischio, anche a causa delle conseguenze scaturenti dall'adesione agevolata prevista dal citato comma 231, di aver sparato alla mosca con il cannone. Ma sono considerazioni oramai ininfluenti, viste le decisioni già assunte per le quali oggi si chiede una mera presa d'atto postuma del Consiglio comunale.

Tale decisione sarebbe invece facilmente contestabile dal punto di vista politico, posto che il dissesto era stato presentato all'epoca, cito testualmente, come un provvedimento "che avrebbe fatto respirare famiglie e imprese", mentre ora si trasforma paradossalmente nel principale ostacolo che impedisce di raggiungere proprio quel nobile fine.

Di contro, dispiace invece di non aver trovato tra i punti all'ordine del giorno di un Consiglio comunale convocato d'urgenza e in seduta straordinaria la nostra mozione finalizzata all'utilizzo delle somme residue, destinate dal Governo al sostegno alimentare alla famiglie disagiate del nostro paese, inspiegabilmente giacenti oramai da diverso tempo nelle casse del Comune e che, probabilmente, in un momento di grande difficoltà rappresentano forse, al di là degli adempimenti di legge, la vera grande urgenza. Approfittiamo per sollecitare in merito il Presidente del Consiglio, diversamente provvederemo a richiedere la convocazione del Consiglio per la trattazione della mozione ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio comunale.

Per tutte queste ragioni il voto del Gruppo consiliare "SiAMO Bovalino" non può che essere contrario.



A4. 2



# COMUNE DI BOVALINO

Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Unità Operativa Economico-Finanziaria

Prot. n. 1504

li, 25/01/2023

Al sig. SINDACO  
SEDE

Alla COMMISSIONE STRAORDINARIA  
DI LIQUIDAZIONE  
SEDE

Oggetto: Art. 1 comma 229 Legge di Bilancio n. 197/2022. Comunicazione dati importi.

Facendo seguito alla nota prot. n. 1315 del 23/01/2023, relativa all'oggetto e come richiesto dalle SS.LL. si comunicano, di seguito al prospetto i dati dei ruoli affidati da questo Comune all'Agenzia delle Entrate Riscossione per il periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2015.

Importo totale presso AdER	Importo capitale quota (senza sanzioni e interessi)	Quota interessi	Quota sanzioni
€ 3.565.227,15	€ 3.127.027,70	€ 81.478,16	€ 356.721,29

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi  
*rag. Domenico Crupi*

Il Responsabile U.O. Economico-Finanziaria  
*dr. Antonio Marra*



*AM*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

## Dott. Michienzi Francesco

*Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti*

### Comune di Bovalino Città Metropolitana di Reggio Calabria

Revisore Unico

Verbale n. 01 del 26 Gennaio 2023

**OGGETTO: OGGETTO: PARERE SU ADESIONE STRALCIO PARZIALE CARTELLE ESATTORIALI-ART.1 COMMI 227/229 LEGGE N. 197/2022**

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno VENTISEI del mese di GENNAIO,

#### Il Revisore dei Conti del Comune di Bovalino

Visto: l'art. 1 commi 227/229 della legge 197/2022 i quali prevedono lo stralcio parziale delle cartelle esattoriali trasmesse dal 01.01.2000 al 31.12.2015;

Rilevato che: tale legge, per gli Enti pubblici, prevede altresì la possibilità di aderire o meno a quanto disposto dal legislatore;

Considerato che, per il Comune di Bovalino, l'organo preposto ad esprimersi a riguardo è l'organo Straordinario di Liquidazione;

Viste:

- la Deliberazione dell'OSL n 5/2023 con la quale viene espressa l'intenzione di non aderire allo stralcio delle cartelle esattoriali di cui alla legge di bilancio 2023;
- la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene preso atto della decisione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

esprime

parere favorevole alla non adesione relativa allo stralcio parziale delle cartelle esattoriali prevista ai commi 227/229 dell'art.1 della legge di bilancio 2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott. Francesco Michienzi



Letto Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

► Il Segretario Comunale

f.to ..Avv. Filippo Musitano.....

.....F.to ..D.ssa Claudia Tropeano.....

---

#### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ...30/01/2023.....

► il messo comunale

f.to ..Marco Antico...

---

#### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ...30/01/2023.....

► Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa Claudia Tropeano

---

È copia conforme all'originale.

Data ...30/01/2023.....

Il Responsabile UO Amministrativa  
F.to Arch. Giuseppa Varbaro